

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 34
Del 24 MARZO 2003**

CHIARIMENTI SU ALCUNI ASPETTI DEL NUOVO CCNL MINISTERI

Il conglobamento dell'I.I.S. nello stipendio

In questi ultimi giorni, sono pervenute alla Segreteria Nazionale UIL-PA diverse richieste di chiarimento su alcuni aspetti del nuovo CCNL Ministeri (che attualmente é ancora al vaglio della Corte dei Conti). Uno dei quesiti più insistenti é quello che riguarda i vantaggi derivanti dal conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio, per il quale il CCNL ha destinato una quota media pro-capite di risorse contrattuali pari a 8,73 euro.

Innanzitutto, occorre chiarire che la suddetta quota di euro 8,73 pro-capite non sarà corrisposta direttamente al lavoratore, ma serve per finanziare il maggiore onere previdenziale dovuto all'accorpamento delle due principali voci retributive fisse esistenti: stipendio tabellare e contingenza.

Tale maggiore "costo" è dovuto al fatto che, **attualmente**, la contingenza:

1- ai fini della buonuscita viene presa in considerazione in misura pari al 48%, anziché all'80% previsto per lo stipendio e le altre voci;

2- ai fini dell'aumento forfetario del 18% della base pensionabile non viene affatto considerata, essendo questo calcolato solo su stipendio e r.i.a.

Passiamo ora ad esaminare i vantaggi di tale operazione, proponendo un esempio di un dipendente di medio livello con 40 anni di servizio:

beneficio sulla pensione:

- il 18% del valore dell'indennità integrativa speciale annua lorda (€ 6.445,85) va ad incrementare la base di calcolo della pensione per un importo di € 1.160,25 annui.

- aumento mensile lordo sulla pensione: € 90,89

beneficio sulla buonuscita:

- dall'1.1.2003 80% dell'I.I.S. € 5.156,68/12 X 40= 17.188,93 -

- già in godimento 48% dell'I.I.S. – € 3.094,00/12 X 40= 10.313,36

-differenza sulla buonuscita dal 1.1.2003 = € 6.875,57

L'esempio sopra riportato è puramente indicativo in quanto le cifre esatte potranno essere ricavate solo dopo che l'INPDAP avrà emanato le opportune disposizioni applicative.

Gli stessi benefici, a parità di requisiti, saranno riservati ai colleghi che andranno in pensione successivamente. Non vi è invece, per il momento, la possibilità di estendere tale nuovo vantaggioso sistema di calcolo a coloro che sono già andati in pensione fino al 31.12.2002, in quanto il finanziamento di 8,73 euro decorre dall'1.1.2003.

Con le nostre prossime circolari, vi forniremo ulteriori approfondimenti su tutti gli altri aspetti di maggiore interesse del nuovo CCNL ministeri.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO *PROROGATO IL CCNQ DEL 23 GENNAIO 2001*

In data 19 marzo presso l'ARAN è stata raggiunta l'ipotesi di accordo per la proroga dell'efficacia del CCNQ 23.1.2001 in materia di procedure di conciliazione e arbitrato che, come noto, aveva esaurito i propri effetti al 31.1.2003.

La proroga si è resa necessaria per consentire di portare a termine le procedure arbitrali in corso ed impedire un vuoto normativo in attesa che venga stipulato un nuovo contratto che modifichi o integri quello scaduto.

Vi trasmettiamo il testo dell'ipotesi di accordo.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore BOSCO)

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

Art- 1 .

- 1: Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato integralmente.
- 2: Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.

Art. 2 Le richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.

Art. 3

- 1: Tutte le procedure di cui all'art. 2 sono rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
- 2: Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell'art.6 del CCNQ del 23 gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.

Art. 4 Le procedure instaurate prima del 31/01/03 e terminate successivamente a questa data, conservano a pieno la loro validità ed efficacia.

Art. 5 L'art. 6 del CCNQ del 23/1/2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art. 55 d.lgs n. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20 giorni dall'applicazione della sanzione così come previsto dall'art. 55 comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall'art.7 comma 6 della legge 300/1970